

SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA la proposta di contratto integrativo decentrato anno 2023 relativo all'area dirigenziale, la correlata relazione tecnico- finanziaria e la proposta di delibera G.C., trasmessi a questo Collegio con mail del 14 dicembre u.s.;

TENUTO CONTO che l'art. 40-bis del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.23, c.2, D.Lgs. n.75/2017, *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella relazione illustrativa alla predetta ipotesi di contratto integrativo decentrato per il 2022, il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 19.07.2012 n. 25;

CONSIDERATO che nell'esercizio 2016 nella SdS non risultava alcun fondo per la dirigenza, non sussistendo alcuna figura di natura dirigenziale;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. prot. 169507 del 20 giugno 2019) in merito all'applicazione del limite di cui all'art. 23, c.2, D.Lgs. n. 75/2019, che considera quanto espresso dalla Corte dei Conti, sez. reg. Puglia n.27/2019 - per la quale, cioè, il limite deve intendersi riferito al complesso del personale - *"in controtendenza rispetto alle prevalenti indicazioni applicative in base alle quali, a decorrere dall'anno 2010, il contenimento della crescita del salario accessorio è considerato distintamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente"*;

VISTA la delibera n. 32 del 4 agosto 2023, inerente alla "Contrattazione decentrata integrativa anno 2023 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale della

SdS Valdinievole", con la quale è stabilito che l'indennità di risultato della Dirigenza non sia superiore ad euro 13.000,00 annui, con incremento di euro 1.681,34 rispetto a quanto previsto nel triennio 2019 - 2021 e nella contrattazione relativa all'anno 2022, entro i limiti previsti dal CCNL 17/12/2020;

CONSIDERATO quanto segue:

a) stante le indicazioni fornite dalla RGS con la nota soprarichiamata, appare sostenibile che la SdS possa aggiungere, determinandole in modo motivato, risorse per il salario accessorio della dirigenza - risorse che aumentano quanto speso nel 2016, pari a zero - dando così seguito alla scelta dell'istituzione delle posizioni dirigenziali per quanto concerne il finanziamento del salario accessorio. Si ribadisce, peraltro, che qualora fossero resi pronunciamenti ufficiali di senso differente da quanto espresso dalla RGS occorrerà procedere ai conseguenti interventi;

b) che la quota di fondo destinata alla retribuzione di posizione 2021 risulta inferiore a quella dell'anno 2018 in quanto erano presenti n. 2 figure dirigenziali una per l'intero esercizio ed una per quattro mesi;

c) che il fondo assume i seguenti importi:

- Fondo retribuzione posizioni art. 90, CCNL 17.12. 2020 (ex art. 8, CCNL 06.05.2010)
euro 18.000,00,

con utilizzo per pari importo quale indennità di incarico di direzione di struttura complessa;

- Fondo per la retribuzione di risultato ed altri trattamenti accessori art.9 1, CCNL 17.12.2020 (ex art. 10, CCNL 06.05.2010)

euro 13.000,00,

con utilizzo massimo per pari importo quale retribuzione di risultato dirigenza professionale ed amministrativa;

per complessivi euro 31.000,00

VISTO che la costituzione e destinazione del fondo risultano coerenti con i vincoli posti dai CCNL e dalla vigente normativa;

TENUTO CONTO che le risorse così definite trovano copertura nel bilancio 2023;

RILEVATO che l'assegnazione definitiva delle risorse destinate alla performance potrà essere liquidata a seguito della validazione della Relazione sulla performance 2023 da parte dell'OIV;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art.49, c.1 , D. Lgs. n. 267/2000;

Ciò posto,

il Collegio dei revisori

esprime parere favorevole sulla proposta delibera.

Pescia, 29 dicembre 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI